

**STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
MARTINELLI - ROGOLINO
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE**

Avvocati

Guido Martinelli -

Professore aggregato di "Organizzazione degli organismi sportivi"

Università di Ferrara

martinelli@martinellirogolino.it

Marilisa Rogolino

Dott. Ernesto Russo

Dott. Francesco Spadaro

Dott. Domenico Cappelleri

Dott.ssa Carmen Musuraca

Bologna, lì 23/03/2007

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

Circolare 8/A

Oggetto: adempimenti connessi all'instaurazione, cessazione, trasformazione dei rapporti di lavoro in ambito sportivo dilettantistico

Facendo seguito a quanto già comunicatovi con nostre Circolari n° 1 e 3, siamo con la presente ad informarvi che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha reso noti* ulteriori indirizzi operativi in riferimento alle comunicazioni obbligatorie che i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare nel caso di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.

Come noto, infatti, i commi 1180 e ss. dell'unico articolo che compone la Legge Finanziaria 2007[†] hanno apportato alcuni correttivi in materia di collocamento. La disposizione vigente prevede la comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti "*di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo*". Stante la genericità della disposizione il Ministero ha ritenuto opportuno aprire una linea diretta con i soggetti interessati al fine di raccogliere riflessioni, commenti e segnalazione di problematiche connesse alla fase di attuazione. Con la nota in commento, la Direzione Generale del Mercato del Lavoro è nuovamente intervenuta per cercare di chiarire i vari aspetti della materia rimasti ancora insoluti.

Nella nota si afferma che devono ritenersi incluse nell'obbligo di comunicazione sopra richiamato anche "*le collaborazioni individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*". Da un'interpretazione sistematica della disposizione, si potrebbe dedurre che sia le c.d. prestazioni sportive dilettantistiche sia le collaborazioni coordinate e continuative a carattere amministrativo-gestionale siano soggette all'obbligo di comunicazione. In realtà, però,

* Con nota del 14/02/2007 della Direzione Generale del Mercato del Lavoro

[†] Legge n. 296/2006 in G.U. 27 dicembre 2006, supplemento ordinario n. 244.

nell'art. 90 cit. non si fa mai espressa menzione della "prestazione sportiva dilettantistica" ex art. 67 TUIR; al comma 3 dell'art. 90, invece, vengono individuate, e ne viene altresì richiamata la disciplina, le collaborazioni amministrativo-gestionali. Se dunque sul fatto che queste ultime siano da assoggettare all'obbligo di comunicazione non vi sono ormai più dubbi di sorta, altrettanto non può dirsi per i collaboratori retribuiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica. Un ulteriore chiarimento ministeriale sul punto sarebbe auspicabile in quanto la violazione degli obblighi di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 ad € 500 per ogni lavoratore interessato (v. art. 19, D.lgs. n. 276/2003).

Nel ricordarvi che la norma, nonostante i chiarimenti ministeriali successivi appaiano decisivi, è in vigore dal 1° gennaio 2007, colgo l'occasione per porgere Cordiali Saluti.

Prof. Avv. Guido Martinelli